

Codice di Procedura Penale

Divisione 8

CONSEGNA

Sottodivisione 1 – Disposizioni Generali

490. Mandato d'Arresto Europeo

Il Mandato d'Arresto Europeo è una richiesta presentata dall'autorità giudiziaria competente di un Paese Membro dell'unione Europea nei confronti di un altro Paese Membro dell'Unione Europea per la detenzione, l'arresto e la consegna di una persona per continuare azioni giudiziarie o eseguire la detenzione inflitta da una sentenza del tribunale entrata in vigore.

491. Condizioni Generali per la Consegna

1. la persona può essere consegnata allo stato richiedente per la continuazione di azioni giudiziarie nei confronti di lui o lei se la

persona è sospettata o accusata di un reato punibile con almeno un anno di prigione nello stato richiedente.

2. la persona può essere consegnata ai sensi del Codice Penale Estone indipendentemente dalla pena per l'atto commesso se è prevista la pena detentiva per un periodo di almeno tre anni nello Stato richiedente per la commissione dei seguenti reati:
 - a. partecipazione a un'organizzazione criminale,
 - b. terrorismo,
 - c. tratta di esseri umani,
 - d. sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile,
 - e. traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope,
 - f. traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi
 - g. corruzione,
 - h. frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee,
 - i. riciclaggio di proventi di reato,
 - j. falsificazione di monete, compresa la contraffazione dell'euro,
 - k. criminalità informatica,
 - l. criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e

- di essenze vegetali protette,
- m. favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali,
 - n. omicidio volontario, lesioni personali gravi,
 - o. traffico illecito di organi e tessuti umani,
 - p. rapimento, sequestro e presa di ostaggi,
 - q. razzismo e xenofobia,
 - r. furti organizzati o con l'uso di armi,
 - s. traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte,
 - t. truffa,
 - u. racket e estorsioni,
 - v. contraffazione e pirateria in materia di prodotti,
 - w. falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi,
 - x. falsificazione di mezzi di pagamento,
 - y. traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita,
 - z. traffico illecito di materie nucleari e radioattive,
 - aa. traffico di veicoli rubati,
 - bb. stupro,
 - cc. incendio volontario,
 - dd. reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale,
 - ee. dirottamento di aereo/nave,

ff. sabotaggio.

3. la consegna di una persona ai fini dell'esecuzione di una sentenza di **condanna resa nei suoi confronti viene ammessa ai sensi delle condizioni previste dalle sottosezioni (1) e (2) del presente articolo se la condanna alla detenzione per un periodo di almeno quattro anni non è stata già scontata.**

492. Motivi per rifiutare la consegna della persona.

1. oltre alle disposizioni dell'articolo 436 (1)3) del presente Codice, la consegna non è ammessa se:

- a. il Codice Penale Estone può essere applicato al reato e l'amnistia preclude l'inflizione della pena in Estonia per il reato che è alla base del mandato d'arresto;
- b. la persona è stata condannata o assolta definitivamente per le stesse accuse in un altro Paese Membro o, in caso di condanna definitiva, la pena inflitta è stata scontata, si sta scontando o l'esecuzione della pena non può essere decisa ai sensi della legislazione dello Stato che ha emesso la sentenza;
- c. la persona nei confronti della quale è stato emesso il mandato d'arresto ha meno di quattordici anni;

d. il mandato d'arresto europeo è stato emesso nei confronti di un cittadino Estone per l'esecuzione della pena e la persona richiede l'attuazione della pena in Estonia.

2. la consegna di una persone può essere rifiutata se:

- a. l'azione penale riguardo il reato alla base del mandato d'arresto europeo è iniziata nei confronti della persona in Estonia;
- b. l'azione penale riguardante il reato alla base del mandato d'arresto europeo non è iniziata o si è conclusa nei confronti della persona in Estonia;
- c. il Codice Penale Estone può essere applicato al reato e l'atto che si trova alla base del mandato d'arresto europeo è scaduto ai sensi del Codice Penale Estone;
- d. la persona è stata definitivamente condannata o assolta per le stesse accuse in uno Stato non europeo o, in caso di condanna definitiva, la pena inflitta è stata scontata o l'esecuzione della pena non può essere decisa ai sensi della legislazione dello stato che ha emesso la sentenza;
- e. il reato alla base del mandato d'arresto europeo è stato commesso al di fuori del territorio dello stato richiedente e il Codice Penale Estone non può essere applicato ai reati commessi al di fuori del territorio della Repubblica dell'Estonia conformemente delle stesse circostanze;

f. nel caso previsto dall'Articolo 502(5) del presente Codice, informazioni aggiuntive non sono state presentate entro la data prevista stabilita dal tribunale.

4. l'Estonia consegna i suoi cittadini sulla base del Mandato d'arresto europeo per condurre azioni giudiziarie a condizione che la pena inflitta nei confronti della persona in un Paese membro è attuata nella Repubblica dell'Estonia.
5. se il mandato d'arresto europeo è emesso per l'attuazione di una pena nei confronti della persona che è stata condannata in absentia e che non è stata informata sul tempo e sul luogo della sessione del tribunale, la persona può essere consegnata a condizione che lo stato richiedente abbia assicurato la possibilità di una nuova udienza in merito alla situazione penale.
6. se nello stato richiedente è stata inflitta una condanna all'ergastolo per un reato alla base del mandato d'arresto europeo, la persona può essere consegnata a condizione che l'autorità competente dello stato richiedente assicuri che il rilascio della persona prima sia possibile prima del periodo prescritto.
7. se la persona la cui consegna è richiesta, gode di immunità e privilegi nella repubblica dell'estonia, l'attuazione del Mandato d'arresto europeo è sospesa fino al momento in cui si riceve la

notifica da parte dell'autorità competente riguardante la rimozione di privilegi e immunità nei confronti della persona.

493. Regola della specialità

1. le azioni giudiziarie non devono essere intraprese, le misure che restringono le libertà non devono essere applicate e la sentenza del tribunale per un reato commesso prima della consegna, tranne che per i reati in relazione ai quali la persona è stata consegnata, non può essere adottata nei confronti delle persone consegnate all'Estonia.
2. le disposizioni di cui alla sottosezione (1) del presente Articolo non si applica se:
 - a. la persona consegnata ha avuto l'opportunità di lasciare l'Estonia entro quarantacinque giorni dal suo ultimo rilascio, o è ritornata in Estonia dopo essere andata via;
 - b. il reato non è punibile con la detenzione;
 - c. il reato non prevede misure restrittive della libertà;
 - d. la pena non prevede la privazione della libertà, tranne pena sostitutiva restrittiva di libertà;
 - e. la persona volontariamente acconsente alla consegna e alla non applicazione della sottosezione (1) della presente sezione nei suoi confronti, in seguito all'entrata in vigore della decisione inerente la consegna;

- f. il Paese membro che consegna la persona ha garantito il suo consenso per muovere ulteriori accuse.
3. la richiesta per l'estensione della consegna deve essere presentata all'autorità giudiziaria competente dello Stato richiedente.
 4. la richiesta per l'estensione della consegna presentata all'Estonia deve essere soddisfatta se la richiesta è basata su reato a cui può applicarsi il mandato d'arresto europeo.

494. Consegna o successiva estradizione ad un Paese Terzo.

1. la persona consegnata all'Estonia non può essere ri-consegnata ad un altro Paese Membro dell'unione europea o estradato ad un Paese Non-Europeo, a meno che:
 - a. la persona consegnata ha avuto l'opportunità di lasciare l'Estonia entro quarantacinque giorni dal suo ultimo rilascio, o vi è ritornata dopo averlo lasciato;
 - b. la persona acconsente alla consegna;
 - c. il Paese membro che consegna la persona garantisce il proprio consenso per la riconsegna o l'extradizione.
2. il cittadino della Repubblica Estone che è consegnato ad un Paese membro dell'unione europea non può essere riconsegnato ad un altro

Paese membro dell'Unione europea o estradato ad un Paese non europeo senza il consenso del Ministro di Giustizia.

495. Molteplici richieste

1. se diversi paesi richiedono la consegna della persona, il tribunale decide quale mandato d'arresto europeo eseguire. La decisione si basa, in primo luogo, sulla gravità e sul tempo e il luogo in cui si è commesso il reato, l'ordine in cui sono stati presentati i mandati d'arresto europei e se i mandati sono stati emessi per procedimento prima del giudizio o per l'adozione di una sentenza del tribunale entrata in vigore.
2. se necessario, il tribunale può chiedere il parere di Eurojust.
3. se un mandato d'arresto europeo e una richiesta d'extradizione sono presentate nei confronti della stessa persona, il Ministro di Giustizia decide quale richiesta eseguire, prendendo in considerazione le circostanze specificate nella sottosezione (1) del presente articolo.

496. transito della persona consegnata

1. il permesso al transito delle persone consegnate da un altro Paese membro sul territorio della Repubblica estone è garantito dal Ministro della Giustizia.
2. la richiesta di transito deve essere redatta nel modo seguente:
 - a. i dati personali e la cittadinanza della persona interessata;

- b. la nota che il mandato d'arresto europeo è stato emesso nei confronti della persona;
- c. informazioni sui fatti relativi a e la valutazione legale del reato.

497. Consegna dei beni

- 1. si può richiedere la consegna dei beni ubicati in un determinato stato con un mandato d'arresto europeo se il bene richiesto è stato acquistato per un reato oggetto del mandato d'arresto europeo o se il bene è la prova fisica nel procedimento penale.
- 2. in Estonia, i diritti di terzi sul bene ceduto, sono preservati e il bene ceduto viene riconsegnato alla persona preposta alla fine del procedimento dopo l'entrata in vigore della sentenza del tribunale.

Sottodivisione 2 – Procedure di consegna

498. Autorità competenti ad eseguire il mandato d'arresto europeo

- 1. le autorità seguenti sono competenti a condurre procedimenti inerenti il mandato d'arresto europeo e ad adottare la decisione inerente la consegna:
 - a. Il tribunale della città di Tallinn, se la persona è arrestata a Tallinn o a Harju, Rapla, Laane-Viru, Jarva, Laane, Hiiu, Saare o Parnu;

- b. Il tribunale della città di Tartu se la persona è stata arrestata a Jogeva, Viljandi, Tartu, Polva, Voru, o Valga
2. l'autorità centrale per la cooperazione in merito alla procedura di consegna è il Ministro della Giustizia.

499. Arresto in attesa della consegna

1. per assicurare l'esecuzione del mandato d'arresto europeo, la persona può essere arrestata ai sensi della procedura prevista dall'Articolo 217(8) del presente Codice. Il giudice delle indagini preliminari decide sul arresto in attesa della consegna su richiesta dell'Ufficio del procuratore generale.
2. la persona può essere detenuta ai sensi della procedura di cui all'Articolo 217(1) del presente Codice prima dell'arrivo del mandato d'arresto europeo sulla base della richiesta per un mandato d'arresto presentato tramite Organizzazione di Polizia Internazionale Penale (Interpol) se la richiesta contiene la conferma inerente la presentazione del mandato.
3. all'arresto della persona, i motivi dell'arresto devono essere spiegati e la persona deve essere informata dell'opportunità di acconsentire alla consegna.
4. la persona ha il diritto di essere assistita dal proprio avvocato difensore e da un interprete.

5. se il mandato d'arresto europeo non è inviato entro il termine di cui all'Articolo 500(1) del presente codice, la persona viene immediatamente rilasciata.

500. canali per la comunicazione del mandato d'arresto europeo

1. il mandato d'arresto europeo viene indirizzato al Ministro di Giustizia non più tardi di tre giorni lavorativi dopo l'arresto della persona in Estonia. Il Ministro della Giustizia invia immediatamente il mandato d'arresto al tribunale competente.
2. il mandato d'arresto ricevuto tramite l' Organizzazione di Polizia Internazionale Penale (Interpol) viene inviato all'autorità competente immediatamente dopo l'arresto della persona e una copia dell'arresto viene inviato al Ministro della giustizia.
3. la copia del mandato d'arresto europeo viene immediatamente comunicato all'ufficio del Procuratore

501. Il difensore nei procedimenti inerenti la consegna.

1. il difensore nei procedimenti inerenti la consegna deve essere un avvocato
2. la partecipazione del difensore nei procedimenti inerenti la consegna è obbligatorio dopo la rivisitazione della richiesta per l'arresto della persona;

502. i Procedimenti inerenti la consegna in tribunale

1. per il mandato d'arresto europeo e per decidere sulla consegna della persona, l'udienza in tribunale si deve tenere dieci giorni prima dopo che il tribunale ha ricevuto il mandato d'arresto europeo. Se la persona acconsente alla consegna, l'udienza in tribunale si deve tenere entro cinque giorni da quando il tribunale ha ricevuto il mandato d'arresto europeo.
2. i procedimenti inerenti la consegna vengono condotti da un giudice che presiede da solo.
3. è necessario che le seguenti persone partecipino alla sessione in tribunale:
 - a. il procuratore;
 - b. la persona per cui è stata richiesta l'extradizione;
 - c. il difensore della persona;
4. all'udienza, il tribunale:
 - a. verifica se la persona acconsente alla consegna;
 - b. informa la persona delle disposizioni degli articoli 493 e 494 del presente Codice;
 - c. ascolta le opinioni delle persone, dei loro avvocati e del procuratore.
5. il tribunale garantisce un termine all'autorità giudiziaria competente dello stato richiedente per la presentazione di informazioni aggiuntive.

6. il tribunale prende la decisione in merito a quanto disposto nell'Articolo 503 del presente Codice entro venti giorni dal momento

in cui riceve il mandato d'arresto europeo dal tribunale, e se la persona soggetta ad un procedimento inerente la consegna acconsente alla consegna, entro dieci giorni successivi all'arrivo in Estonia del mandato d'arresto europeo.

7. se la decisione inerente la consegna non può essere presa entro il termine prestabilito, questo può essere prolungato di trenta giorni. L'Autorità che presenta la richiesta viene immediatamente informata su tale proroga.

503. LA decisione del tribunale in merito ai procedimenti di consegna.

1. al momento di decidere sulla consegna della persona ad uno stato straniero, il tribunale decide per una delle seguenti disposizioni:
 - a. soddisfare il mandato d'arresto europeo e acconsentire alla consegna della persona;
 - b. rifiutare di soddisfare il mandato d'arresto europeo e rifiutare la consegna della persona
2. la decisione deve avere:
 - a. il nome, il codice identificato individuale o la data e il luogo di nascita della persona oggetto dei procedimenti inerenti la consegna;
 - b. il contenuto del mandato d'arresto europeo rivisitato;

- c. le opinioni delle persone che partecipano all'udienza del tribunale e se la persona acconsente alla consegna, il consenso della persona;
 - d. la decisione del tribunale e le ragioni per il consenso o il rifiuto per il consenso alla consegna;
 - e. le condizioni della consegna di cui all'Articolo 492(3)-(5) del presente Codice.
 - f. Il periodo durante il quale la persona soggetta ai procedimenti è stata in prigione;
 - g. La procedura per l'appello
-
- 3. se il mandato d'arresto europeo contiene la richiesta per la confisca delle attività, il tribunale decide sulla confisca durante i procedimenti inerenti la consegna;
 - 4. se il tribunale decide di acconsentire al mandato d'arresto europeo e alla consegna della persona, il tribunale applica l'arresto in attesa della consegna della persona fino a quando questa non viene consegnata.
 - 5. se il tribunale decide di rifiutare la consegna, l'arresto in attesa della consegna viene applicato nei confronti della persona fino a quando la decisione sulla consegna o sul rifiuto della consegna entra in vigore.
 - 6. una copia della disposizione deve essere inviata all'istituto penitenziario dove la persona da consegnare è tenuta in arresto in

attesa della consegna e la disposizione è portata a conoscenza della persona da consegnare mediante la sua firma.

7. una copia della disposizione entrata in vigore ed emessa durante i procedimenti inerenti la consegna viene inviata al Ministro della Giustizia che la comunica allo stato richiedente.

504. Appello nei procedimenti di consegna

1. l'appello contro la sentenza inerente la disposizione sulla consegna o un appello contro la sentenza inerente il rifiuto alla consegna può essere presentata ai sensi della procedura prevista dall'Articolo 386(2) del presente codice entro tre giorni dal momento del recepimento della sentenza.
2. l'appello contro la decisione del tribunale della Città di Tallinn può essere presentata alla corte di giustizia di circuito di Tallinn, mentre l'appello contro la decisione del tribunale della città di Tartu deve essere presentata alla corte di giustizia di circuito di Tartu.
3. l'appello contro la decisione deve essere esaminato con un verbale scritto nella corte di circuito entro cinque giorni dal recepimento.
4. la decisione della corte di circuito è definitiva.

505. Consegna della persona.

1. una copia della decisione in merito alla consegna che è entrata in vigore viene inviata alla Polizia Criminale Centrale che notifica allo

stato richiedente il tempo e il luogo della consegna della persona e organizza la consegna.

2. la persona viene consegnata entro dieci giorni dall'entrata in vigore della decisione sulla consegna.
3. in caso di circostanze di forza maggiore indipendenti dallo stato richiedente e da quello che deve effettuare la consegna, la persona non può essere consegnata oltre i venti giorni successivi l'entrata in vigore della decisione sulla consegna.
4. se la persona non è consegnata entro il termine previsto dalle sottosezioni (2) e (3) del presente Articolo, lui o lei sono rilasciati.

506. Rinvio della consegna, consegna temporanea.

1. Il Ministro della Giustizia può posticipare l'esecuzione della decisione sulla consegna che è entrata in vigore se il rinvio è necessario ai fini del procedimento penale condotto in Estonia nei confronti della persona da consegnare o ai fini dell'esecuzione di una sentenza del tribunale emessa nei confronti della persona.
2. mediante un accordo scritto con lo stato richiedente, la persona la cui consegna è stata rimandata può essere temporaneamente consegnata allo stato richiedente

Sottodivisione 3 – presentazione del mandato d'arresto europeo ad un paese membro dell'unione europea.

507. presentazione del mandato d'arresto.

1. nei procedimenti, l'Ufficio del Procuratore che conduce le indagini nei confronti del reato oggetto del mandato di cattura europeo è competente a presentare il mandato d'arresto europeo;
2. il Ministro di Giustizia è competente a presentare il mandato d'arresto europeo per l'esecuzione di una sentenza del tribunale entrata in vigore.
3. il mandato d'arresto europeo viene fatto in Estone e viene tradotto nella lingua stabilita dal paese che effettua la consegna dal Ministro della giustizia.
4. il mandato d'arresto europeo viene inviato allo stato richiedente tramite il Ministro della Giustizia.

508 forma e trasmissione del mandato d'arresto europeo

1. la forma del mandato d'arresto europeo deve essere deciso dal Ministro della Giustizia.
2. il mandato d'arresto europeo viene trasmesso allo stato richiedente via posta, posta elettronica o in un formato in grado di produrre documento scritto.

